

**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**

**(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA  
DI SOSTA PER COMUNITA' NOMADI**

**Approvato** con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.11.2004

**Revisioni:**

**Abrogazioni:** delibera di Consiglio Comunale n. 8 de 22.01.1996

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL' AREA SOSTA PER COMUNITÀ NOMADI**

## **ART. 1) PREMESSA ED OBIETTIVI**

Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio , il Comune di San Lazzaro di Savena ha attrezzato un'area di sosta per comunità nomadi. L'area di sosta ha come fine quello di costruire percorsi di integrazione di tali comunità nella nostra città.

A tal fine l'amministrazione comunale:

1. promuove azioni positive nel rispetto reciproco delle differenti culture;
2. favorisce la partecipazione a momenti di confronto periodici con la comunità nomade presente nell'area di sosta;
3. si pone come una delle possibili finalità l'integrazione territoriale delle famiglie presenti al campo. In tale senso ritiene altresì che qualora tale finalità si realizzasse, con la scelta di abitazione stabile sul nostro territorio, si provvederà alla riassegnazione della corrispondente piazzola per sosta, fermo restando quanto stabilito dall'art.2.

Gli occupanti il campo, sono tenuti al rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente regolamento, che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta.

Ai fini del presente Regolamento, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area sosta è da considerarsi come effettivo domicilio dello stesso, e come tale è tutelato. A fronte di condizioni di permanenza tali da configurare la dimora abituale del nucleo, lo stesso può attivare il procedimento per l'ottenimento della residenza.

## **ART. 2) AREA SOSTA**

L'area attrezzata, così come previsto dalla L.R. 23/11/1988 N.47, modificata e integrata dalla L.R. 06/09/1993 N. 34, è costituita di 15 piazzole.

Ognuna delle piazzole potrà ospitare una sola famiglia o gruppo familiare con un massimo di tre roulotte. Il numero di roulotte è elevabile a quattro in caso di comprovate necessità legate al numero dei componenti del nucleo familiare. Tale deroga è autorizzata dalla/dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

Fermo restando invariata la capienza massima del campo, è consentita la collocazione di case mobili su ruote previa concessione di tutte le autorizzazioni necessarie sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico del comune e dell'Ufficio d'Igiene. Tutti i costi relativi al trasporto, posizionamento, predisposizione all'uso sono a totale carico dei proprietari e/o utenti delle case mobili.

Eventuali allacciamenti dovranno essere preventivamente autorizzati e la loro realizzazione ed i relativi costi sono a totale carico dei proprietari e/o utenti delle case mobili.

Il numero massimo di persone ospitabili nel campo è fissato in 75 unità; fatta salva la possibilità di ampliare tale numero rispetto ai nuovi nati delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo. Nel caso in cui si liberi una piazzola e si sia al di sopra di tale numero si provvederà alla redistribuzione delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo.

## **ART. 3) MODALITA' DI ACCESSO**

La sosta nell'area è consentita alle famiglie nomadi solo all'interno delle piazzole predisposte.

La sosta è assolutamente vietata in qualunque altra zona dell'area di sosta e del territorio comunale.

L'autorizzazione alla sosta è rilasciata dalla Responsabile del Settore Servizi Sociali a domanda dell'interessato che deve indicare:

- a. la composizione del nucleo familiare (da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio; opportuna certificazione anagrafica dovrà essere acquisita d'ufficio);
- b. possesso di regolare permesso di soggiorno da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare qualora si tratti di cittadini stranieri.
- c. il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione che devono essere intestati al capofamiglia o ad altri componenti di maggiore età del nucleo familiare, dei veicoli e delle strutture mobili che si intendono parcheggiare nel campo ;
- d. durata del periodo di sosta;
- e. il numero e la specie degli animali al seguito ed in particolare iscrizione all'anagrafe canina di eventuali cani.

Alla domanda di accesso dovranno altresì essere allegati:

A. fotocopia di documento d'identità valido;

B. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che né il richiedente né i componenti del suo nucleo familiare sono assegnatari di alloggi pubblici o proprietari, con piena proprietà, di alloggi o terreni privati sul territorio nazionale.

Relativamente a quest'ultima dichiarazione gli uffici sono tenuti a immediata e sistematica verifica in ordine alla titolarità di alloggi pubblici sul territorio regionale ed alla proprietà di alloggi o terreni privati, anche presso i luoghi di provenienza. Tale verifica sarà effettuata quando sussistano ragionevoli dubbi in ordine all'esistenza degli stessi.

#### **ART.4) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per i nomadi che hanno la residenza nel Comune di San Lazzaro di Savena viene concessa per un periodo di anni 3 ed è rinnovabile di anno in anno ed opererà finché non intervenga l'espressa rinuncia dell'interessato o un provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento.
2. L'autorizzazione per i non residenti non può superare l'anno ed è rinnovabile in seguito a domanda dell'interessato da presentarsi al Settore Servizi Sociali entro 15 giorni dalla data di scadenza.
3. In attesa delle verifiche per il rilascio dell'autorizzazione alla sosta, in caso di necessità verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria.
4. L'autorizzazione non può essere mantenuta in capo all'intestatario originario qualora a carico dello stesso venga a verificarsi una delle seguenti situazioni:
5. sopravvenienza, a carico del richiedente, di condanne definitive per delitto alla pena di reclusione agli anni due, se il richiedente è stato effettivamente sottoposto a regime di detenzione (il limite si intendo di due anni e mesi sei per gli infra ventunenni e gli ultra settantenni);
6. sottoposizione a provvedimenti interdettivi;
7. Qualora siano accertate le condizioni ostative di cui al comma 4), nel nucleo

Familiare nomade interessato deve essere individuato un altro soggetto cui sia possibile intestare l'autorizzazione, il quale dovrà sviluppare la procedura prevista dai commi precedenti.

#### **ART. 5) INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A TUTELA DI SOGGETTI FREQUENTANTI L'AREA SOSTA.**

- a) L'Amministrazione comunale offre, per quanto di sua competenza, alle famiglie con minori, le stesse opportunità educative, di socializzazione e di accesso ai servizi scolastici ed educativi.

- b) In caso di comprovato bisogno, a favore delle famiglie nomadi, vengono garantite le stesse agevolazioni previste per i residenti in ordine all'accesso ed alla fruizione dei servizi scolastici ed educativi.
- c) L'Amministrazione comunale pone in atto tutte le azioni volte a tutelare i minori componenti di nuclei familiari nomadi e ad impedirne qualsiasi forma di sfruttamento in attività di lavoro non regolamentate.
- d) L'Amministrazione comunale si attiva per favorire informazione e sostegno ai nuclei familiari nomadi che usufruiscono dell'area sosta, affinché ai minori sia assicurata la frequenza scolastica.
- e) Gli operatori dei servizi sociali, provvedono a verificare le esigenze di soggetti con particolari problematiche facenti parte dei nuclei familiari nomadi dell'area sosta, attivando, quando possibile ed in presenza dei necessari presupposti, i procedimenti per l'erogazione di servizi socio assistenziali e socio sanitari specifici.

## **ART. 6) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE**

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che il capo famiglia abbia provveduto:

- a. ad impegnarsi a provvedere alla manutenzione ordinaria della piazzola assegnata secondo quanto precisato nell'autorizzazione alla sosta;
- b. a versare a titolo di deposito cauzionale la cifra di € 200,00. Tale deposito dovrà essere immediatamente integrato dal nucleo interessato, nel caso venga utilizzato dal Comune per il recupero delle spese relative al mancato pagamento delle utenze, o per eventuali riparazioni di danni imputati al nucleo stesso. Il deposito cauzionale verrà restituito all'uscita definitiva dal campo, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di tutto il deposito o di parte dello stesso quale rimborso per danni causati agli impianti o debiti connessi al rimborso delle utenze.
- c. a sottoscrivere, per accettazione, il regolamento comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione.

I gruppi familiari ospitati all'interno del campo si impegnano inoltre ad eleggere, anche seguendo il principio della rotazione, un proprio referente che mantenga i rapporti ufficiali con l'Amministrazione Comunale e si impegni a controfirmare i verbali di verifica quindicinali.

## **ART. 7) PAGAMENTO UTENZE**

Gli intestatari della piazzola debbono corrispondere per intero i costi relative alle utenze di acqua, luce e gas rilevati dai contatori dipartimentali della piazzola assegnata, oltre alla tassa per la nettezza urbana.

Il pagamento della tassa nettezza urbana, dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla avvenuta notificazione degli inviti di pagamento.

In caso di ritardato pagamento il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale provvederà a costituire in mora il debitore diffidandolo ad adempiere e fissando un termine massimo di giorni 15 per assolvere i relativi obblighi. Il mancato pagamento di tre mensilità consecutive determina il decadere dell'autorizzazione ed il conseguente allontanamento del nucleo dall'area di sosta.

## **ART. 8) CONDIZIONI DI PERMANENZA AL CAMPO**

La permanenza all'area di sosta di questo Comune per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento prevede che:

- a- nel caso di richiesta di autorizzazione annuale o a tempo indeterminato il nucleo
- b- familiare sia presente per un periodo annuo non inferiore a mesi nove (salvo giustificato motivo verificato dal Servizio Sociale). Qualora il nucleo familiare autorizzato alla permanenza si allontani dall'area per un periodo continuativo superiore a sette giorni, deve darne comunicazione al Comune. L'interruzione della permanenza del nucleo familiare autorizzato nell'area sosta per assenza ingiustificata oltre i quindici giorni fa decadere l'autorizzazione alla sosta.

- b- In caso di assenza di durata superiore a quindici giorni non comunicata al Comune non è comunque assicurato al nucleo familiare autorizzato il mantenimento del posto all'interno dell'area. In presenza di obiettiva necessità di rientrare nella disponibilità della piazzola la Responsabile del Settore Servizi Sociali, con proprio provvedimento, può disporre la rimozione del materiale e delle roulotte abbandonate anche se non è ancora scaduto il periodo di sosta autorizzato.
- c- Il nucleo deve informare tempestivamente il Comune della presenza di eventuali ospiti temporanei e concordare il posizionamento di altre eventuali roulotte entro l'area assegnata alla famiglia ospitante.
- d- è obbligatoria la frequenza scolastica dei minori tenuti all'adempimento degli obblighi scolastici;
- e- i veicoli devono circolare a passo d'uomo all'interno dell'area ;
- f- per la celebrazione di ricorrenze di particolare importanza, tali da richiamare al campo un gran numero di persone, oltre agli ospiti autorizzati, si deve chiedere preventivamente autorizzate dal Comune;
- g- gli impianti elettrici e quelli tecnici devono essere utilizzati nel più rigoroso rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
- h- è obbligatorio garantire all'interno del campo e nell'area limitrofa le minime condizioni igienico-sanitarie

Il mancato rispetto delle condizioni di permanenza di cui al presente articolo, senza giustificato motivo impedisce il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo o la revoca in caso di autorizzazione a tempo indeterminato.

#### **ART. 9) DIVIETI**

E' vietato :

1. costruire baracche, depositi o altre strutture;
2. allacciarsi con proprie derivazioni alla centralina ENEL od all'impianto idrico;
3. manomettere o cambiare destinazione alle strutture del campo;
4. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
5. produrre rumori o altri fattori di grave disturbo agli altri ospiti del campo;
6. ospitare più di cinque giorni persone estranee al nucleo autorizzato, senza comunicazione al Servizio comunale preposto,
7. detenere animali da allevamento all'interno delle piazzole e detenere animali non domestici. In relazione agli animali ammessi si ribadisce la necessità di rispettare le normative vigenti e in particolare l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con la museruola al di fuori dell'area sosta.
8. collocare gli autoveicoli all'interno delle piazzole; codesti debbono sostare nei posti macchina assegnati nella zona di parcheggio adiacente al campo. A codesta zona potranno accedere solamente i veicoli autorizzati con tagliando comunale.
9. circolare con motorini all'interno dell'area.

#### **ART. 10) DANNI**

Poiché ad ogni famiglia è assegnata una piazzola con relativi servizi, eventuali danni provocati al bene concesso in uso, fatto salvo il normale deterioramento, sono da imputarsi all'assegnatario.

L'Amministrazione Comunale, accertato e constatato il danno, anche mediante i verbali redatti in occasione dei periodici sopralluoghi, si rivarrà nei confronti dell'assegnatario con utilizzo immediato della cauzione, fatto salvo il recupero di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 11) SANZIONI**

La violazione da parte degli occupanti il campo, del rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente regolamento, che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta, comporta:

1. provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa previsti dalla Legge;
2. l'emanazione di una contestazione di addebito prevedente l'obbligo di fare, dare od astenersi dal fare, al fine del ripristino delle situazioni precedentemente violate;
3. l'espulsione dall'area sosta e la revoca dell'autorizzazione.
- 4.

La violazione dei divieti di cui all'art.8, l'inadempimento allo stato di morosità di cui all'art. 6 e le false dichiarazioni rese nella domanda di accesso, oltre ai provvedimenti di Legge, comporteranno l'emissione di un provvedimento scritto di immediata espulsione dal campo.

Entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione delle norme regolamentari, è ammesso ricorso scritto al Sindaco che deciderà nel merito.

In caso di espulsione l'eventuale riammissione, con immediato saldo del debito pregresso accumulato, potrà essere concessa una sola volta.

In caso di reiterate e gravi turbative di ordine pubblico che rendano difficoltosa la convivenza all'interno del campo il Sindaco, in collaborazione con le forze dell'ordine, definisce i provvedimenti del caso fino all'espulsione dal campo stesso.

## **ART. 12) COMPETENZE**

Il controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento, è attribuito al competente Settore Servizio Sociale per quanto attiene le procedure amministrative inerenti l'accesso e la permanenza nell'area sosta. A tale scopo l'ufficio organizzerà verifiche con cadenza mensile, anche in accordo con

- a. Corpo della Polizia Municipale per le rispettive funzioni di controllo e prevenzione;
- b. Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la periodica verifica sulle strutture esistenti nell'area attrezzata e gli interventi di manutenzione delle stesse;
- c. Servizi dell'Azienda USL di Bologna per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria del campo, l'assistenza sanitaria di base e specialistica, nonché per quanto riguarda le competenze del Servizio Veterinario;
- d. Uffici dell'Area Servizi alla Persona per quanto attiene, rispettivamente, l'effettivo esercizio del diritto allo studio e le provvidenze assistenziali;

L'ufficio competente dovrà prevedere la redazione di un verbale di verifica, controfirmato dal referente del campo o da altra persona presente al sopralluogo, in cui siano accertati eventuali danni o violazioni al regolamento.

I verbali saranno verificati, con cadenza semestrale dalla commissione consiliare competente.

## **ART. 13) RUOLO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE**

La Commissione Consiliare Permanente competente per materia:

1. potrà periodicamente recarsi al campo sosta, al fine di provvedere ad accertamenti in ordine allo stato del campo e raccogliere eventuali proposte od istanze degli zingari;
2. potrà in accordo con l'Assessorato alle Politiche Sociali promuovere incontri pubblici per favorire la diffusione delle informazioni relative alla presenza della comunità in città e per recepire le istanze di cittadini ed enti.
3. effettuerà, con cadenza almeno semestrale, la verifica dei verbali di sopralluogo

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.